



## COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

### PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

\_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

### **DECRETO DEL SINDACO**

REGISTRO GENERALE

n. **65** del **23 ottobre 2017**

**OGGETTO:** Ricorso in Appello al Consiglio di Stato – Società di ingegneria STCV c/ Comune di Castellana Grotte. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

### **IL SINDACO**

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

#### **PREMESSO** che:

- Con Ricorso in Appello al Consiglio di Stato in S.G., iscritto al RG 7016/2017, la società di Ingegneria STCV S.r.l. (C.F. e P.I. 04293650638) con sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 715, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Ing. Giovanni Di Marco (mandante) C.F. DMRGNN53L08G596S, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti con la Società di Ingegneria PROMOTEC s.r.l, P.I. 07283070634, chiede l'annullamento e/o riforma previa sospensione, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce - Sezione III n. 1426/2017, pubblicata in data 30.08.2017, con cui si accoglieva il ricorso proposto da RTP, composto dall'Associazione professionale ALTENE e dalla Società di Ingegneria F4 Ingegneria srl, dalla Società di Ingegneria Techin srl e dal geologo Pepe Pietro, disponendo l'annullamento degli atti impugnati (determinazione del Responsabile della V^ Area del Comune di Castellana Grotte n. 116 del 20 Marzo 2017), nonché il “ *risarcimento in forma specifica, con la conseguente aggiudicazione, in favore di RTP, da disporsi dalla P.A*”;

**EVIDENZIATA** la necessità di costituirsi con urgenza, determinata dalla chiesta misura cautelare, per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione, conferendo incarico a legale di fiducia.

**RITENUTO**, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Ermelinda Pastore, del Foro di Bari, con studio in Bari alla Piazza Garibaldi n. 23; ;

**EVIDENZIATO** che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

**DATO ATTO** che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

**VISTA**, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

**VISTO** il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). ..... comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune..... ”;*

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

## DECRETA

1. di costituirsi nel giudizio promosso contro questo Ente con Ricorso in Appello al Consiglio di Stato in S.G., iscritto al RG 7016/2017, dalla società di Ingegneria STCV S.r.l. (P.I. 04293650638) rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Paolo Vosa e Giuliana Vosa (studio legale associato Vosa P.I. 07108610630) e con questi elettivamente

domiciliata in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 349, presso lo Studio del Prof. Avv. Maria Alessandra Sandulli;

2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Ermelinda Pastore, libero professionista da Bari con studio in Piazza Garibaldi n. 23;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO  
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

